

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO DA SVOLGERE PRESSO L’IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI

CIG N.27411626D55

Articolo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il conferimento del SERVIZIO INFERMIERISTICO riguardante l’effettuazione di prestazioni di assistenza infermieristica da parte di personale qualificato da svolgersi presso le Unità Operative dell’IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”, sito in Bari, Viale Orazio Flacco n.65.

Da qui in avanti l’IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” sarà denominato “Istituto”, il concorrente aggiudicatario sarà denominato “Appaltatore”.

Il servizio in questione è a tutti gli effetti “SERVIZIO PUBBLICO” ai fini della vigente normativa, anche penale, in materia.

Articolo 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO

L’Appaltatore, in via esemplificativa e non esaustiva, dovrà:

- garantire le attività infermieristiche finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica dei pazienti ricoverati presso l’Istituto;
- garantire l’assistenza infermieristica al paziente secondo quanto previsto dai protocolli e dalle procedure in uso;
- utilizzare in modo completo gli strumenti informativi infermieristici necessari per lo svolgimento del servizio;
- garantire la partecipazione dei propri operatori agli incontri, programmati e non, con i Responsabili Sanitari dell’Istituto;
- garantire la partecipazione dei propri operatori ai corsi e/o ai momenti specifici di formazione nel caso di introduzione di nuove tecnologie;
- garantire che le prestazioni infermieristiche avvengano nel rigoroso rispetto della sicurezza degli operatori presenti, della sicurezza del paziente e della igiene ambientale;
- garantire gli interventi assistenziali per la gestione delle urgenze-emergenze secondo i protocolli validati ai sensi delle evidenze scientifiche, riconosciute a livello internazionale e adottati in Istituto.

L’Appaltatore dovrà gestire il servizio a propria cura, rischio, spese e facendosi carico di tutti gli adempimenti ed oneri relativi.

In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria a garantire un servizio completo e soddisfacente in ogni sua parte.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni del periodo per il quale viene affidato, nessuno escluso.

L’Appaltatore dovrà garantire il servizio anche in caso di astensione dal lavoro del proprio personale (per sciopero o qualsiasi altra causa).

L’Appaltatore dovrà garantire il servizio e la sua continuità per l’intera durata dell’affidamento, assicurando la copertura di tutti i turni previsti ed impegnandosi a sostituire immediatamente, su esplicita richiesta da parte dell’Istituto, il personale che abbia tenuto comportamenti non conformi alla normativa vigente e deontologia professionale relativi alla professione infermieristica o comunque scorretti ad insindacabile giudizio dell’Ente.

L'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore dovrà avvenire coordinandosi con il personale dell'Istituto.

All'Istituto competerà comunque in via esclusiva l'organizzazione operativa del servizio, ferma restando la programmazione di incontri periodici tra il Referente dell'Appaltatore, da indicarsi già in sede di offerta, ed i competenti organi dell'Istituto, per concordare lo svolgimento del servizio e concertare le attività da effettuarsi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare con il massimo rigore tutte le prescrizioni di cui alle vigenti norme in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, facendosi carico di tutti i relativi oneri nei confronti dei propri addetti (siano essi dipendenti, soci o collaboratori).

Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81, l'Istituto promuove la cooperazione ed il coordinamento per garantire la sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e fornirà quindi all'Appaltatore copia della documentazione riguardante la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

L'Istituto fornirà inoltre qualsiasi ulteriore informazione integrativa dei predetti documenti.

Tutte le attività inerenti il servizio appaltato, che esse comportino o meno la presenza contemporanea di personale dell'Istituto e dell'Appaltatore, dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà prendere conoscenza dell'organizzazione interna dell'Istituto, per evitare l'insorgere di situazioni di pericolo.

Ogni mese l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione attestante la formazione del proprio personale in materia antinfortunistica.

Articolo 3 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, l'Istituto ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Come si evince dal suddetto Documento: non esistono costi relativi alla sicurezza che l'Istituto deve riconoscere all'Appaltatore.

Articolo 4 – UNITA' OPERATIVE DOVE DEVE SVOLGERSI IL SERVIZIO – UNITA' DI PERSONALE E TURNI DA GARANTIRE

Il servizio deve essere svolto presso le Unità Operative dell'Istituto, per le quali si rendono necessarie n.15 unità lavorative con la qualifica di "Infermiere" ai sensi del DM 739/1994, per un monte ore mensile indicativo di 2.400 ore.

E' richiesta pertanto attività di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere per coprire i turni lavorativi secondo le esigenze assistenziali dal lunedì alla domenica a rotazione nelle aree di degenza, e dal lunedì al venerdì nelle aree di servizio tra cui anche la sala operatoria. I turni verranno concordati e programmati come per il personale dipendente, il mese precedente con il coordinatore infermieristico a cui le unità saranno assegnate. In via eccezionale e per particolari esigenze di servizio a garanzia della continuità assistenziale, può verificarsi la necessità di modificare quanto programmato previo accordo tra le parti. Per tale ragione l'infermiere della ditta appaltata dovrà lasciare un recapito telefonico attivo che consenta un collegamento continuo con l'unità operativa di appartenenza.

Il personale utilizzato dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dell'attività suddetta. Per eventuali difficoltà il riferimento ultimo sarà il Responsabile del Servizio Infermieristico.

L'Istituto si riserva, altresì per proprie esigenze organizzative di aumentare e/o ridurre il monte ore di cui al presente capitolato.

Articolo 5 – SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DELL'ISTITUTO E DELLE UNITA' OPERATIVE INTERESSATE

Il Concorrente, prima di formulare l'offerta, deve eseguire una accurata visita dell'Istituto, dei luoghi, delle aree e dei locali dove deve svolgersi il servizio al fine di prendere esatta conoscenza di tutti gli elementi necessari per la corretta determinazione del prezzo.

Il Concorrente deve effettuare il sopralluogo con il Direttore medico di Presidio o con persona dall'Istituto appositamente delegata (Tel.080/5555022).

Articolo 6 – PREZZO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara forfetario ed onnicomprensivo riferito al periodo trimestrale di durata contrattuale è fissato in € 190.000,00 (centonovantamila/00) compresa l'eventuale I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al suddetto prezzo a base di gara.

Gli oneri per la sicurezza che l'Istituto deve riconoscere all'Appaltatore, così come indicato nel D.U.V.R.I, ammontano a Euro zero.

Articolo 7 – QUINTO D'OBBLIGO - OPZIONI

In base alle vigenti norme di contabilità pubblica, l'Istituto potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa eccepire alcunché, aumentare o diminuire i servizi appaltati fino al 20% dell'importo contrattuale alle stesse condizioni contrattuali.

Inoltre, l'Istituto potrà procedere, ricorrendone i presupposti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n°163 e s.m.i..

Articolo 8 – DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI PROVA

L'appalto del servizio in questione avrà durata di mesi 3 (tre) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio.

Fin dal primo giorno l'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento del servizio appaltato a pieno regime con modalità adeguate e tali da soddisfare pienamente le esigenze dell'Istituto.

Il rapporto contrattuale sarà sottoposto ad un periodo di mesi uno, al termine del quale sarà formulato dall'Istituto un motivato giudizio di accettabilità o meno del servizio stesso.

In caso di esito negativo della prova, il contratto sarà risolto "ipso iure" e ciò a giudizio insindacabile dell'Istituto.

Articolo 9 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve mettere a disposizione personale infermieristico capace, fisicamente idoneo ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, in base ai seguenti riferimenti legislativi:

- Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere";
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";
- Codice Deontologico dell'Infermiere. FNC IPASVI Gennaio 2009;
- Legge 10 agosto 2000 n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- Ordinamento didattico universitario di Infermiere (D. M. 24/7/1996 e DM 2.4.2001 Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica).

Inoltre gli infermieri devono essere in possesso:

- iscrizione al Collegio Professionale IPASVI di una delle Province italiane;
- dichiarazione attestante l'inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altre Strutture Sanitarie Pubbliche del S.S.N.;
- la dichiarazione di non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- idoneità sanitaria al lavoro;
- un curriculum formativo e professionale dal quale risulti l'esperienza documentabile di assistenza infermieristica acquisita;
- eventuale documentazione rilasciata dal Ministero della Salute Italiano di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero;
- nel caso di personale di nazionalità e lingua estera dovrà essere attestata e documentata una capacità linguistica idonea a sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata e con l'equipe infermieristica relativamente alle specifiche competenze professionali.

In caso contrario il Servizio Infermieristico della Direzione Sanitaria Aziendale potrà richiedere la sostituzione del personale la cui conoscenza della lingua italiana non risultasse sufficientemente consona al buon espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Istituto la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti in capo ad ogni infermiere utilizzato e ciò prima dell'utilizzo di ciascun operatore.

L'elenco del personale con qualifica di Infermiere dovrà essere consegnato, tassativamente entro la data di attivazione del servizio, al Servizio Infermieristico della Direzione Sanitaria Aziendale, unitamente alla documentazione attestante per ciascun operatore l' idoneità professionale.

L'Appaltatore garantisce che gli infermieri adempiano ai propri compiti, integrandosi con il personale dell'Azienda, con rispetto e cortesia agevolando gli utenti, pazienti ed i loro famigliari nell'esercizio dei loro diritti di assistenza della patologia oncologica. Nello svolgimento delle loro funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale rappresentato, tra l'altro, da un abbigliamento adeguato e da un tesserino visibile di riconoscimento indicante la propria qualifica.

L'Appaltatore dovrà farsi carico di dotare i propri infermieri di idonea divisa costituita da casacca di colore bianco, pantaloni di colore bianco e calzature di colore bianco.

La divisa dovrà essere sempre pulita, stirata e in perfetto ordine.

Le calzature dovranno garantire la sicurezza dell'operatore ed essere conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa antinfortunistica.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare i propri infermieri dei Dispositivi di Protezione Individuale occorrenti in relazione alle prestazioni svolte.

L'Appaltatore dovrà inoltre farsi carico di dotare i propri infermieri di tessera di riconoscimento con (foto e generalità) da apporre sulla divisa.

CONTROLLI ORARI E VERIFICA PRESTAZIONI

La ditta dovrà prevedere forme e modalità di controllo sull'orario di lavoro dei propri dipendenti impiegati nel servizio, nonché dotarli di apposito cartellino marcatempo o similare da sottoporre in copia all'Istituto per gli opportuni controlli. Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà installare, previo

accordi con l'Istituto e con oneri a proprio carico, sistemi automatizzati o non per rilevazione della presenza.

Resta inteso che per il calcolo delle prestazioni faranno testo gli orari rilevati dal cartellino.

In via transitoria si potranno utilizzare sistemi di rilevazione delle presenze in forma cartacea, attestante il servizio effettuato e che saranno convalidati dal Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa, dal Responsabile Servizio Infermieristico della Direzione Sanitaria Aziendale e dall'Appaltatore.

L'amministrazione si riserva il controllo sull'esecuzione del servizio appaltato ed avrà facoltà di eseguire accertamenti, alle cadenze che riterrà più opportune, circa l'espletamento delle attività infermieristiche accertando la loro conformità rispetto alle tecniche, metodologie, protocolli di intervento e risultati previsti dall'Istituto e dalle normative vigenti.

Articolo 10 – CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONE

In considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto e delle funzioni richieste, il personale utilizzato dall'Appaltatore dovrà risultare di completa soddisfazione per l'Istituto in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche (fa parte delle qualità richieste anche la capacità di rapportarsi in modo adeguato con i pazienti, con i colleghi e con gli operatori dell'Istituto).

A tale scopo l'Appaltatore si impegna a consegnare all'Istituto il curriculum dei propri operatori prima dell'impiego dell'operatore stesso, fornendo altresì l'accesso ad ogni altro dato utile a consentire la valutazione delle qualità personali e professionali dell'operatore.

L'Istituto si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'Appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente capitolato; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, l'Ente potrà richiederne per iscritto l'immediata sostituzione.

Articolo 11 – RESPONSABILITÀ DEGLI ADDETTI DELL'APPALTATORE

Prima di iniziare a prestare servizio, ciascun addetto dell'Appaltatore, sotto la sua responsabilità civile e penale, dovrà dichiarare all'Istituto, nelle forme di legge, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

Nello stesso modo dovrà far pervenire adeguata dichiarazione qualora le condizioni ostative insorgessero durante l'esecuzione delle prestazioni.

La mancata presentazione di dette dichiarazioni impedirà lo svolgimento del servizio e comunque provocherà una sanzione a carico dell'Appaltatore pari ad Euro 2.000 (duemila/00) per ciascun soggetto interessato oltre che piena responsabilità in caso di eventuali sanzioni sopportate dall'Istituto che ne richiederà a titolo di risarcimento il rimborso all'Appaltatore, facendo salva, comunque, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

Articolo 12 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a:

1. fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia del buon andamento del contratto, esonerando l'Istituto da ogni responsabilità. In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legge e che il personale stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro eventuali danni causati a terzi;

2. applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di categoria applicato;
3. presentare ogni mese all'Istituto la documentazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento del servizio;
4. svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente capitolato a favore dei pazienti dell'Istituto;
5. garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di assenze temporanee, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
6. provvedere all'affiancamento con personale dipendente dell'Istituto per almeno 5 giorni lavorativi precedente alla data di effettivo inizio del contratto. Tutto ciò, in un percorso di inserimento degli infermieri neo-assunti il cui fine è la conoscenza nel dettaglio del servizio da svolgere e non ridurre la qualità del servizio prestato, considerando il contesto altamente specialistico dell'Istituto Tumori. Al termine dell'affiancamento è prevista la verifica congiunta da parte del Responsabile del Servizio Infermieristico dell'Istituto con il Responsabile – Referente tecnico organizzativo della ditta aggiudicataria circa i contenuti e gli esiti. L'affiancamento è a totale ed esclusivo onere della ditta. La Direzione dell'Istituto si riserva comunque la facoltà di non accettare l'inserimento lavorativo vero e proprio del dipendente della ditta aggiudicataria nel caso la suddetta verifica abbia dato esito negativo;
7. sottoporre a proprie spese il personale impiegato nel servizio alle visite mediche, analisi e vaccinazioni previste per la specifica categoria di lavoratori, la cui documentazione è presentata all'Istituto secondo cadenze da concordarsi;
8. garantire che il personale fruisca dei periodi di riposo previsti dalla vigente normativa e che si rispettino le norme vigenti in materia di ferie, orario di lavoro, pause per maternità e quant'altro obbligatorio in materia;
9. far indossare dal proprio personale divisa completa da lavoro, e calzature conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, ed ogni altro indumento necessario all'espletamento del servizio completa di eventuali dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) conformemente alla tipologia di divisa in uso per il personale dipendente;
10. farsi carico della cura, sostituzione, del lavaggio e della stiratura della divisa completa di lavoro;
11. svolgere il servizio assicurando risultati atti a soddisfare pienamente le esigenze dell'Istituto e dei Pazienti;
12. garantire l'impiego di Infermieri non dipendenti di Enti Pubblici;
13. garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto in conformità e secondo le disposizioni vigenti in materia di "privacy".

Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché l'utilizzo dei beni materiali, attrezzature e macchinari impiegati a qualsivoglia titolo, l'Appaltatore medesimo è obbligato a:

1. rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori, adottando tutte le precauzioni, le cautele e le protezioni necessarie o anche solo opportune a tal fine;
2. utilizzare unicamente personale qualificato, opportunamente formato ed idoneo alla mansione ai sensi della vigente normativa;
3. vigilare, controllare ed esigere il pieno rispetto, da parte del proprio personale, delle normative di cui al punto 1.

L'Appaltatore mantiene manlevato ed indenne l'Istituto da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare dal mancato, parziale o ritardato adempimento anche di uno soltanto degli obblighi sopra richiamati.

Articolo 13 – CONSERVAZIONE DEI BENI E DEGLI ARREDI

L'Appaltatore si impegna ad usare con la "diligenza del buon padre di famiglia" i beni e gli arredi dell'Istituto, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria degli operatori, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui furono presi in carico, fatto salvo il deperimento dovuto al normale uso.

Articolo 14 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

Il servizio in appalto verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'Appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito dall'Appaltatore stesso.

L'Istituto sarà esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'Appaltatore che sarà responsabile unico per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che, comunque, nell'esecuzione del servizio venissero arrecati a qualunque persona e/o cosa.

L'Appaltatore si impegnerà pertanto alla pronta riparazione dei danni stessi o, in mancanza, al loro risarcimento e ad esonerare l'Istituto da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà, prima dell'inizio del servizio, presentare l'originale o almeno copia autentica di idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa iscritta all'albo, che copra ogni rischio di Responsabilità Civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i massimali sotto indicati:

- massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00=) per sinistro;
- massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00=) per persona;
- massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00=) per animali o cose.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Istituto sarà autorizzato a provvedere direttamente, con onere a carico dell'Appaltatore, trattenendo il relativo importo dalle fatture ed irrogando una penale aggiuntiva corrispondente, nel massimo, ad € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Articolo 15 – IMPEGNI A CARICO DEL CONCORRENTE E A CARICO DELL'ISTITUTO

Il Concorrente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta mentre l'Istituto non assumerà verso questi obbligo alcuno se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Articolo 16 – REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà designare un proprio Addetto con adeguata qualifica avente funzioni di **"Referente"**, munito di ampia delega dall'Appaltatore, al quale l'Istituto farà riferimento ed il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'Istituto.

Il compito del **"Referente"** sarà quello di controllare l'esatto e corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il suddetto **"Referente"**, si intenderanno fatte direttamente allo stesso Appaltatore.

Il **"Referente"** dovrà fornire il proprio recapito telefonico, il proprio numero di cellulare e di fax, così da poter essere contattato dall'Istituto ogni qualvolta si rendesse necessario.

In caso di assenza o di impedimento del suddetto Referente, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione immediata con soggetto parimenti qualificato.

Articolo 17 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese, è fatto obbligo che la conduzione e l'organizzazione dei servizi siano svolte dall'impresa mandataria.

Pertanto, l'impresa mandataria dovrà nominare un proprio referente in conformità a quanto in precedenza previsto.

L'Impresa mandataria sarà l'unica autorizzata ad emettere fatture nei confronti dell'Istituto.

Non sarà quindi consentita la fatturazione parziale dei servizi da parte delle singole imprese mandanti componenti il raggruppamento temporaneo.

Per quanto qui non previsto, deve farsi riferimento a quanto stabilito in materia dell'art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Articolo 18 – FATTURE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a:

ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
VIALE ORAZIO FLACCO, 65 – 70124 BARI
P.IVA 00717170720

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Istituto in favore dell'appaltatore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente contratto oltre che sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali

L'importo forfetario contrattuale verrà corrisposto in tre / sei rate mensili di uguale importo.

La liquidazione dei compensi, dovuta per la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, sarà effettuata come segue:

- l'Appaltatore, mensilmente, emetterà la fattura corredata dei documenti attestanti la regolare esecuzione dei lavori e di un elenco dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- la Direzione Medica dell'Istituto controllerà quanto dichiarato dall'Appaltatore mediante l'esame della documentazione disponibile, verificando il rispetto degli adempimenti facenti

carico all'Appaltatore stesso; una volta accertata la congruità della fattura, si procederà alla liquidazione della fattura stessa.

L'Ente non potrà aderire a richieste di cessioni di credito né ad emissioni di mandati di pagamento a favore di Soggetti diversi dall'Appaltatore, fatto salvo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Articolo 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 20 – INADEMPIMENTI, CONTESTAZIONI E PENALI

In ogni caso di inadempimento o non esatto adempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni facenti carico all'Appaltatore, previa contestazione da comunicarsi per iscritto, l'Istituto applicherà una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 (cento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00), a seconda della gravità del fatto.

Le suddette penali potranno essere applicate più volte nel corso del periodo di durata contrattuale.

L'importo delle penali potrà essere prelevato dalle fatture non ancora saldate.

L'Istituto si riserva comunque in ogni caso di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 21 – RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1456 DEL CODICE CIVILE (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

In presenza dei necessari presupposti, l'Istituto procederà alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1.456 del Codice Civile (Clausola Risolutiva Espresa), comunicando all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. di avvalersi della Clausole Risolutiva Espresa.

Si procederà come sopra indicato nel caso in cui:

- l'Appaltatore violi anche per una sola volta i propri obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali;
- l'Appaltatore utilizzi personale in situazione di incompatibilità;
- l'Appaltatore lasci scoperto anche per una sola volta il servizio;
- l'Appaltatore violi quanto prescritto in materia di cessione del contratto;
- l'Appaltatore violi quanto prescritto in materia di subappalto;
- l'Appaltatore violi anche per una sola volta quanto prescritto in materia di sicurezza;
- l'Appaltatore venga sanzionato con almeno tre penali irrogate dopo le rispettive formali contestazioni;
- l'Appaltatore, anche per una sola volta, causi un grave danno fisico ad un paziente;
- l'Appaltatore si renda responsabile anche di una sola inadempienza particolarmente grave.

Articolo 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., è vietato all'Appaltatore cedere in tutto o in parte il contratto.

Qualora tale divieto sia violato, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento dei danni, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 23 – SUBAPPALTO

E' consentito subappaltare il servizio in misura non superiore al trenta per cento dell'importo complessivo del contratto, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Articolo 24 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima di iniziare il servizio l'Impresa aggiudicataria deve costituire una cauzione definitiva in conformità a quanto prescritto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Articolo 25– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Come previsto dall'art. 11, ultimo comma, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'Ente ed il Concorrente Aggiudicatario stipuleranno apposito contratto mediante scrittura privata. Tutte le relative spese, nessuna esclusa, sono a carico del Concorrente aggiudicatario.

Articolo 26 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore e l'Istituto si impegnano a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito del contratto, fatti salvi eventuali obblighi dell'Istituto di fornire informazioni a terzi e la pubblicità prevista dalla vigente normativa.

Articolo 27 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli oneri (tra cui bolli, imposte, tasse, spese amministrative) inerenti il contratto, compresi quelli riguardanti gli atti necessari alla sua registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a totale carico del concorrente aggiudicatario. L'Imposta sul Valore Aggiunto, se ed in quanto dovuta, è a carico dell'Istituto ma dovrà essere inclusa nel prezzo offerto che deve intendersi onnicomprensivo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la diverse parti del contratto al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge e alle direttive regionali.